CAMERA DEI DEPUTATI N. 4077

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

LI CALZI, MANCA, BRANCATI, ROMANO CARRATELLI, CREMA, CEREMIGNA, ABBATE, CANANZI, BORROMETI, JERVOLINO RUSSO, BRACCO, PETRELLA, DILIBERTO, VOLPINI, CONTI, FRATTINI, CARLESI, URBANI, SERRA, STAGNO d'ALCONTRES, MARTINO

Nome sullo stato giuridico dei tecnici laureati delle università

Presentata il 30 luglio 1997

ONOREVOLI COLLEGHI ! — I tecnici laureati delle università, di cui fanno parte i tecnici laureati ed i funzionari e collaboratori con laurea, si sono sempre dedicati a tempo pieno alle attività universitarie di ricerca e di didattica, attività svolte in alcuni casi con il pieno assenso delle facoltà stesse di appartenenza, anche in base alla legge istitutiva del loro ruolo (legge 3 novembre 1961, n. 1255) e ai sensi della legge 11 luglio 1980, n. 312.

All'interno delle diverse categorie dei tecnici laureati si può facilmente e sicuramente affermare che non esiste alcuna differenziazione per le funzioni e mansioni da loro effettivamente svolte. Infatti, dall'originario tecnico laureato di VII livello (legge n. 1255 del 1961) si è passati alla figura del funzionario tecnico di VIII livello a cui tutti i tecnici laureati sono stati successivamente equiparati, così come sono stati ad essi equiparati la maggior parte dei collaboratori tecnici con laurea. I collaboratori tecnici con laurea, a tutt'oggi in servizio con tale qualifica, lo sono rimasti solo per meri motivi legati alla data di presa di servizio e non perché effettivamente svolgano funzioni e mansioni diverse da quelle proprie dei funzionari tecnici. Riteniamo quindi che per equità e giustizia un provvedimento di riforma per queste categorie debba essere onnicom-

prensivo senza discriminazione alcuna tra i diversi soggetti, legati semplicemente a differenze nella data di assunzione. Per l'alta attività scientifica svolta da questa categoria nell'ambito universitario, di cui è dimostrazione il numero di pubblicazioni scientifiche edite a stampa, la gran parte soprattutto su riviste internazionali, e per l'alta qualificazione professionale da essi raggiunta, è indifferibile un giusto riconoscimento legislativo che premi l'attività da essi svolta. Ciò è ancor più valido per i funzionari e collaboratori tecnici medici che hanno avuto modificato il contributo delle attribuzioni dei profili professionali con l'articolo 7 del decreto legislativo n. 517 del 1993, che considera il suddetto personale alla stregua del medico ospedaliero, ma alle dipendenze dell'università. Tale interpretazione è stata supportata dalla sentenza della VI Sezione del Consiglio di Stato n. 386 del 1997, dall'articolo 1, comma 6, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, dal decreto ministeriale del Ministro della sanità, onorevole Bindi, attuativo della disciplina dell'attività libero-professionale *intramoenia* ed *extramoenia* per i medici, dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* n. 86 del 14 aprile 1997 del comma 3, integrativo dell'articolo 53 del contratto collettivo nazionale del comparto università attualmente in vigore. Da tutto ciò discende che, essendo il personale tecnico laureato medico un medico a tutti gli effetti, come i dirigenti medici ospedalieri, non contemplare la docenza per il suddetto personale, docenza invece prevista per la categoria dei medici ospedalieri a cui il suddetto personale è equiparato, crea sicuramente una discriminazione per tale personale. Infatti, la sentenza della Corte costituzionale n. 103 del 30 maggio 1977 ha ritenuto inscindibile l'attività assistenziale medica dall'attività di ricerca e di didattica nelle facoltà di medicina e chirurgia. I laureati tecnici medici, che svolgono mansioni assistenziali mediche, percependo le relative indennità economiche, svolgono per il fatto stesso di essere medici universitari attività di docenza quotidiana che si estrinseca nell'insegnamento nelle corsie, negli ambulatori e nei laboratori agli studenti dei corsi di laurea e di specializzazione. La docenza è infatti parte integrante dell'attività istituzionale di un medico che lavora in un policlinico universitario. Per il suddetto personale deve quindi privilegiarsi la funzione precipuamente svolta che pone il personale tecnico laureato medico nella stessa posizione del medico docente. Infatti, le funzioni mediche esercitate dal suddetto personale in un policlinico universitario fanno sì che contemporaneamente, come già detto, venga espletata attività di didattica per gli studenti dei corsi di laurea e specializzazione che vengono affidati al personale tecnico laureato medico come discenti.

Da ultimo è importante evidenziare che il personale tecnico laureato medico è già strutturato come assistente medico (IX qualifica) o come aiuto medico (X qualifica), ora dirigenti medici di I livello, percependo le relative indennità economiche al pari dei medici docenti per le mansioni assistenziali mediche da loro svolte.

L'articolo 1 della presente proposta di legge riguardante i medici e gli odontoiatri non presenta incremento di spesa in quanto i tecnici laureati medici ed odontoiatri percepiscono già lo stipendio come i dirigenti medici ospedalieri, a cui sono a loro volta equiparati i medici docenti universitari.

Inoltre, nella presente proposta di legge si prevede l'istituzione della figura del « medico universitario » equiparato al dirigente medico di I livello in cui potranno essere sanati tutti quei medici con contratto a tempo determinato che prestano attualmente la loro opera presso i policlinici universitari in aree vitali di un'azienda ospedaliera quali quelle dell'emergenza, con alta professionalità. Infatti, qualora non venga creata questa nuova figura, i medici contrattisti potrebbero correre il rischio di essere licenziati dai policlinici con conseguente perdita della loro alta professionalità a discapito della collettività.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. Il personale laureato, originariamente assunto a seguito di pubblico concorso nel ruolo della carriera direttiva dei tecnici laureati di cui alla legge 3 novembre 1961, n. 1255, e il personale di cui all'articolo 6, comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come sostituito dall'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, in possesso del diploma di laurea alla data di entrata in servizio, è inquadrato a domanda e previo giudizio di idoneità della facoltà di appartenenza nel ruolo dei ricercatori confermati, qualora abbia svolto almeno tre anni di attività di ricerca e di didattica di supporto alla data di entrata in vigore della presente legge. Al personale non inquadrato nel ruolo dei ricercatori sono comunque mantenute le funzioni assistenziali mediche od odontoiatriche ai sensi dell'articolo 6, comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come sostituito dall'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517.

ART. 2.

1. In sede di accordo di comparto per il personale universitario, stipulato successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, è prevista l'istituzione, nell'ambito delle qualifiche funzionali IX e X, di appositi profili professionali di tecnico di ricerca. In sede di prima applicazione può essere inquadrato nei predetti profili e qualifiche il personale tecnico in possesso di diploma di laurea, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, che abbia svolto attività di ricerca per almeno tre anni con riferimento al profilo di tecnico di ricerca, previo supe-

ramento di un'apposita prova selettiva presso le università di appartenenza. I contenuti delle predette prove sono determinati con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, sentito il Consiglio universitario nazionale (CUN) e la Conferenza pemanente dei rettori delle università italiane (CRUI).

ART. 3.

1. In sede di accordo di comparto per il personale universitario, stipulato successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, è prevista l'istituzione del ruolo del medico universitario, equiparato al dirigente medico di I livello ospedaliero. In sede di prima applicazione può essere inquadrato nei predetti qualifica e profilo il personale medico a contratto, in servizio nei policlinici universitari alla data di entrata in vigore della presente legge, previo superamento di un'apposita prova selettiva presso le università di appartenenza. I contenuti delle predette prove sono determinati con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro della sanità, sentiti il CUN e la CRUI.